II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2006

concernente l'estensione del riconoscimento limitato dell'*Hellenic Register of Shipping* alla Repubblica di Malta

[notificata con il numero C(2006) 1990]

(Il testo in lingua maltese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/382/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità maltesi del 15 settembre 2004, con la quale è richiesta l'estensione a Malta del riconoscimento limitato dell'*Hellenic Register of Shipping* (di seguito «HRS»), concesso a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri di cui all'allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A (Criteri generali), ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all'organismo interessato di acquisire maggiore esperienza.

(2) Con la decisione 2001/890/CE della Commissione [2] è stato concesso all'HRS il riconoscimento richiesto dalla Grecia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Con la decisione 2005/623/CE della Commissione [3] tale riconoscimento è stato prorogato per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 agosto 2005, con effetti limitati alla Grecia e a Cipro.

(3) La Commissione, congiuntamente alle autorità marittime maltesi, ha verificato che l'HRS rispondesse a tutti i criteri indicati nell'allegato della direttiva 94/57/CE diversi da quelli enunciati ai punti 2 e 3 della sezione A (Criteri generali) del suddetto allegato. L'HRS si è impegnato a portare le proprie prestazioni in linea con la media degli altri organismi riconosciuti.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

[1] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

[2] GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.

[3] GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli effetti del riconoscimento limitato dell'*Hellenic Register of Shipping* concesso con la decisione 2001/890/CE sono estesi alla Repubblica di Malta.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2006.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vice presidente